



## CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2688

Data di registrazione: 12/12/2023

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico

**OGGETTO: OGGETTO: PREVENZIONE INSORGENZA DI FATTORI DI RISCHIO DOVUTI A CADUTA ALBERI E/O RAMI A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI O DI INCENDI, IN AREE LIMITROFE A TUTTE LE SEDI FERROVIARIE RICADENTI NEL COMUNE DI LECCE**

**PREMESSO** che con nota Prot. n. 0201122 del 23/11/2023, perveniva da parte della Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a questa P.A, richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale, per prevenire l'incidenza di fattori di rischio caduta alberi o rami, in aree limitrofe alla rete ferroviaria della linea Bari Lecce;

**CONSIDERATO** che la presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta in ogni periodo dell'anno, un potenziale pericolo per la possibile caduta/distacco di alberi e/o rami sul tracciato ferroviario, a causa di eventi meteo avversi e/o di possibili incendi che da tali alberi o arbusti possa propagarsi nelle aree adiacenti;

**CONSIDERATO** che al fine di limitare ed eliminare il verificarsi di episodi di caduta/distacco di rami di alberi e/o rami dovuti a eventi meteorologici e/o a incendi, provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario e che possano diventare fonte di interruzione del pubblico servizio di trasporto ferroviario, si rende necessario emanare il presente provvedimento al fine di scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità, legata al transito ferroviario di tutte le tratte ricadenti nel comune di Lecce, nonché di rendere partecipi i proprietari di terreni limitrofi alle tratte ferroviarie anzidette, per una corretta applicazione di quanto fin qui rappresentato;

**RITENUTO** necessario emanare la presente ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti ex art. 50, comma 5, secondo capoverso, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'obbligo, ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso: di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, distacco o incendio, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

**PRESO ATTO** degli articoli 52, 55 e 56 del richiamato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753:

**art. 52:** Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 55:** I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 56:** Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli;

**VISTI** gli artt. 13 e 16 del D.P.R. 29.07.1982 n. 577 con i quali è demandato all'autorità comunale l'adozione dei relativi provvedimenti;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

## **ORDINA**

ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso: di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, distacco o incendio, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario e di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, confinanti con la sede fino a venti metri dal confine ferroviario.

Si avverte che, in caso di inottemperanza a quanto con la presente disposto, si procederà al deferimento all'A.G., ex art. 650 C.P., del responsabile inadempiente.

## **DISPONE**

**CHE** la Polizia Locale e tutti gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, siano incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza;

**CHE** la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Lecce;

**CHE** la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce: protocollo.prefle@pec.interno.it;

Regione Puglia – Sezione Protezione Civile: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;

Provincia di Lecce: Ufficio Strade - protocollo@cert.provincia.le.it;

Comune di Lecce: Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Settore Ambiente (Ufficio Verde Pubblico), Settore Urbanistica – Settore Lavori Pubblici

Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce: tle24995@pec.carabinieri.it

Gruppo dei Carabinieri Forestali Lecce - fle43453@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecce: le0500000p@pec.gdf.it;

Questura di Lecce: gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;

Polizia Provinciale: poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce: com.lecce@cert.vigilfuoco.it;

Direzione Provinciale ANAS: anas.puglia@postacert.stradeanas.it.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si comunica che:

1. L'Amministrazione competente è il Comune di Lecce – Area 4 – Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, e Verde Pubblico;
2. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area 4 – Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, e verde Pubblico.
3. L'Ufficio competente è Ufficio Ambiente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Sindaco

Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA  
(Atto sottoscritto digitalmente)